

COMUNE DI VIADANICA
(provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 28.09.2012

--	--	--

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	1
Art. 2 – Funzionario responsabile	1
Art. 3 – Assimilazioni all’abitazione principale	1
Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili	1
Art. 5 – Aree fabbricabili e coltivatori diretti	2
Art. 6 – Versamenti	2
Art. 7 – Rimborsi	2
Art. 8 – Compensazione.....	2
Art. 9 – Misura degli interessi.....	3
Art. 10 – Accertamento	3
Art. 11 – Istituti deflativi del contenzioso	3
Art. 12 – Riscossione coattiva.	3
Art. 13 – Disposizioni finali e transitorie.....	4
Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento	4

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (o Imposta Municipale Unica "IMU") istituita dall'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, nonché dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.

2. Il presente regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare comunale in materia di entrate prevista dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicabile in forza dell'articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell'articolo 14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni, al fine di assicurare, nell'ambito del Comune di Viadanica (BG), la gestione dell'IMU secondo i criteri di economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica l'articolo 13, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 e, per i passaggi ivi richiamati, le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 23/2011 e n. 504 del 30 dicembre 1992, nonché le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 3 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 4 – Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente, in relazione a zone urbanistiche omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Tali valori di riferimento non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente.

2. I valori di riferimento sono adottati in base: alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. Gli uffici comunali in assenza di ulteriori elementi o parametri di valutazione, ai fini di uniformare l'attività di accertamento dell'imposta possono applicare, in ossequio ai criteri di economicità e di efficienza, i valori di riferimento di cui al comma 1, in luogo di valori desumibili da apposita perizia tecnica estimativa, anche al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra contribuenti e ridurre la possibilità di insorgenza del contenzioso.

4. I valori di riferimento di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato dal comma 3 ossia di uniformare l'attività di accertamento dell'imposta ai criteri di economicità, efficienza ed imparzialità, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento dell'imposta in base a valori dichiarati in misura superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei valori di riferimento di cui al comma 1.

Art. 5 – Aree fabbricabili e coltivatori diretti

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Art. 6 – Versamenti

1. L'imposta deve essere versata entro i termini e con le modalità ammesse dalla normativa statale.

2. L'imposta deve essere versata autonomamente da ciascun soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno dei contitolari del diritto reale sull'immobile oggetto d'imposizione anche per conto degli altri. In tal caso, contestualmente al versamento, deve essere presentata al Comune una dichiarazione contenente i nominativi dei contitolari e i dati catastali degli immobili cui il versamento si riferisce, nonché le relative quote di possesso.

3. Non sono dovuti versamenti per importi pari o inferiori ad € 5,00 per anno solare. Tale importo s'intende riferito all'imposta complessivamente dovuta e non alle singole rate di acconto o di saldo.

Art. 7 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso dell'imposta, di competenza del Comune, è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad €. 5,00 per anno solare.

3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi secondo la disciplina prevista dall'articolo 9.

Art. 8 – Compensazione

1. Il contribuente, purché non sia intervenuta decadenza in ordine alla richiesta di rimborso o prescrizione dal diritto al rimborso, ha diritto a compensare le somme a debito con quelle a credito, di competenza del Comune, riferite sia alla stessa annualità d'imposta che ad annualità differenti.

2. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione deve presentare all'ufficio tributi, prima della scadenza stabilita per il versamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) l'importo dell'imposta dovuta al lordo della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze di versamento, distinte per anno d'imposta, da dedurre in compensazione con le somme a debito;
- d) la dichiarazione di non aver domandato il rimborso delle somme versate in eccedenza da portare in compensazione.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'imposta dovuta, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso.

4. La compensazione non è ammessa qualora siano state già avviate le procedure per la riscossione coattiva dell'imposta.

Art. 9 – Misura degli interessi

1. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso legale vigente nel tempo. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:

- a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
- b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

Art. 10 – Accertamento

1. L'attività di accertamento dell'imposta è esercitata nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa statale vigente.

2. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30,00 per ciascun credito, salvo che questo derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

Art. 11 – Istituti deflativi del contenzioso

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso come disciplinati dal regolamento generale comunale delle entrate, nonché le altre disposizioni recate dal medesimo regolamento in quanto compatibili.

Art. 12 – Riscossione coattiva.

1. Nel rispetto dell'art. 10, comma 2 del presente regolamento, le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla

notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione dell'avviso di accertamento, coattivamente a mezzo dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste ed ammesse dall'ordinamento vigente.

Art. 13 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Fino alla nuova determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 4, comma 1, continuano ad applicarsi i valori stabiliti con deliberazione n. 24 del 12.06.2012, e successive e rivalutazioni.

Art. 14 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale ed ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2012.